



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CAMPANIA

Legge n° 21 del 10/12/2024

BUR n°85 del 16/12/2024

ID: CM24021

(Scadenza 14/02/2025)

Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

La legge in esame, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione”, presenta profili di illegittimità costituzionale con particolare riferimento all'art. 3, terzo comma, lett. e) per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di “professioni” e, segnatamente, quale norma interposta, con l'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30.

Inoltre, l'art.6, comma 2, concernente le risorse finanziarie, si pone in contrasto con il medesimo art. 117, terzo comma della Costituzione nella parte che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di “coordinamento della finanza pubblica”, nonché con l'art. 81, terzo comma Cost., laddove, in violazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania impiega risorse per “prestazioni non essenziali”, pregiudicando l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

La legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), tramite l'istituzione di una rete assistenziale a livello regionale e di interventi mirati alla formazione, all'informazione, alla sensibilizzazione, alla prevenzione, al riconoscimento nonché alla

cura e al potenziamento dell'offerta dei servizi e delle prestazioni in materia.

In particolare, gli articoli 1 e 2 illustrano l'ambito di intervento della legge regionale in relazione al trattamento dei disturbi della nutrizione e della alimentazione – "DNA", ed alle persone con DNA sono assicurati i livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

L' art. 3, individua la rete assistenziale integrata dedicata ai DNA, già operante nell'ambito del servizio sanitario regionale in attuazione del Piano regionale della rete di assistenza sanitaria territoriale. In particolare, il comma 3 elenca gli obiettivi ai quali è finalizzata l'organizzazione della rete, tra i quali è compresa, alla lett. e) la costituzione di una équipe di diagnosi e cura con competenze in area psichiatrica, psicoterapica e internistico-nutrizionale, composte da psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, medici, dietologi, medici internisti ed endocrinologi, affiancati da psicologi, nutrizionisti, dietisti, infermieri, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assistenti sociali, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti e, per casi specifici, da professionisti di altre discipline.

L'art. 4 della legge prevede interventi mirati alla formazione, all'informazione, alla sensibilizzazione e alla ricerca.

L'art. 6 è la norma finanziaria che, al comma 1, individua le risorse per l'attuazione degli artt. 2 e 3 della legge, che riguardano le prestazioni legate ai LEA, ai sensi del DM 12 gennaio 2017, da garantire alle persone con DNA, nonché quelle riferite al funzionamento della rete regionale assistenziale per i DNA. La norma chiarisce che dall'attuazione degli articoli 2 e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che alla sua attuazione le ASL e le AO provvedono nell'ambito delle risorse assegnate annualmente dalla Regione.

L'art. 6, comma 2, poi, individua le risorse per le attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e ricerca previste dal citato articolo 4, non contemplate al suddetto comma 1 e, pertanto, attività non riconducibili agli interventi di cui agli artt. 2 e 3, stabilendo che "Alle spese per le iniziative di formazione,

informazione, sensibilizzazione e ricerca previste all'articolo 4, non contemplate al comma 1, quantificate in euro 100.000,00 (centomila) per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Titolo I e incremento della Missione 13, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026".

Tutto ciò premesso, l'art. 3, comma 3, laddove prevede, alla lett. e), che l'equipe di diagnosi e cura sia composta, tra gli altri, anche da nutrizionisti, educatori professionali e, per casi specifici, da professionisti di altre discipline presenta criticità in relazione al riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni nella materia delle professioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. lgs 30/2006 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131", secondo il quale le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa esclusivamente sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

Sotto questo profilo, la previsione di "nutrizionisti", risulta essere una definizione generica che non trova riscontro in una specifica figura sanitaria e, pertanto, non si può ricomprendere tale figura in un percorso di diagnosi e cura del paziente.

Nello stesso senso, non può essere inserito un generico riferimento a "educatori professionali", laddove la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 596 prevede la figura dell'"educatore professionale socio-sanitario" nonché a "professionisti di altre discipline" poiché l'attività di diagnosi e cura è di esclusiva competenza dei professionisti sanitari.

Sul punto, si rammenta che, secondo i giudici costituzionali non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato né, infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale e, in particolare, alla Giunta regionale.

Le regioni possono, infatti, esercitare la propria potestà legislativa esclusivamente sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1 comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) poiché l'individuazione

delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, per contro, nella competenza delle regioni la sola disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale.

La previsione di tali figure costituiscono, dunque, criticità riconducibili alla materia di legislazione concorrente delle professioni, e si pongono conseguentemente in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 6, comma 2, poi, stanziava risorse a sostegno delle attività previste nell'art. 4 della legge in esame che, quindi, non rientrano nel comma 1 del medesimo art. 6, relativo ai soli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, relativi a prestazioni inserite nei LEA, come tali aventi natura di spese obbligatorie e con oneri a carico del fondo sanitario. Detta norma, invece, riconduce anche tali interventi, alla missione 13, sia pure con allocazione nel Programma 7, quando invece trattasi di interventi non afferenti a prestazioni sanitarie ed estranei all'ambito sanitario.

È necessario, a tale proposito, rammentare che la Regione Campania è impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e, come tale, tenuta a realizzare solo interventi volti al recupero di tale disavanzo, nel rispetto e nei limiti dell'erogazione dei LEA obbligatori.

Tale norma si pone quindi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di "coordinamento della finanza pubblica" nonché con l'art. 81, terzo comma Cost., in quanto si pone in violazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania, introducendo una ulteriore spesa, non obbligatoria, a carico del bilancio regionale, e pregiudicando l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Ciò in quanto la Regione, impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, è assoggettata al divieto di spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguenza che l'effettuazione di altre spese, in una condizione di risorse contingentate, pone anche il problema della congruità della copertura della spesa "necessaria" (art. 81, terzo comma, Cost.), visto che un impiego

di risorse per prestazioni “non essenziali” verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali.

Nello specifico, essendo la regione Campania sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, “nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali” (da ultimo, sentenza n. 1 del 2024). Gli unici esborsi consentiti alla Regione sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro (sentenza n. 172 del 2018).

Pertanto, deve concludersi che la regione, con l'intervento di che trattasi, è venuta meno al divieto di introdurre nuove spese non obbligatorie, ai sensi del citato art. 1, comma 174, legge 311/2004, in violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa sanitaria pubblica di cui sono espressione i vincoli del piano di rientro, ponendosi in tal modo in contrasto con gli art. 81, terzo comma e 117, terzo comma della Costituzione.

Per i motivi esposti, gli art. 3, comma 3, lett. e) e 6, comma 2, della legge in esame vanno impugnati ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Flash